

Città del Vaticano 19 Marzo 2022 - “*Praedicate Evangelium*”, promulgata la nuova Costituzione: gli aspetti relativi all’Istituto per le Opere di Religione.

Il 19 marzo 2022, nella Solennità di San Giuseppe, è stata promulgata dal Santo Padre la nuova [Costituzione apostolica sulla Curia romana e il suo servizio alla Chiesa e al mondo “\*Praedicate evangelium\*”](#) che entrerà in vigore il prossimo 5 giugno, Solennità di Pentecoste. La nuova Costituzione è composta da 250 articoli ed è frutto di un lungo percorso di ascolto iniziato con le Congregazioni generali che hanno preceduto il Conclave del 2013. Essa sostituisce la “*Pastor bonus*” di Giovanni Paolo II promulgata il 28 giugno 1988 e in vigore dal primo marzo 1989.

Tra le principali novità ci sono l'accorpamento di alcuni Dicasteri e l’istituzione del Dicastero per il Servizio della Carità che verrà guidato dall’Elemosiniere pontificio, come pure la possibilità che tutti, anche i fedeli **laici e laiche**, possono essere nominati in **ruoli di governo** e di **responsabilità** della Curia romana.

Per quanto riguarda l’**Istituto per le Opere di Religione**, nell’[articolo 219](#), al [§ 3](#), viene specificato che l’esecuzione delle operazioni finanziarie dell’Organismo titolare dell’amministrazione e della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Santa Sede, l’**APSA**, di cui ai §§ 1 e 2, “avviene attraverso l’attività strumentale dello IOR”.

### **Art. 219**

*§ 1. L’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica è l’Organismo titolare dell’amministrazione e della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Santa Sede destinato a fornire le risorse necessarie all’adempimento della funzione propria della Curia Romana per il bene e a servizio delle Chiese particolari.*

*§ 2. Alla stessa compete amministrare il patrimonio immobiliare e mobiliare degli Enti che hanno affidato alla Santa Sede i propri beni, nel rispetto della finalità specifica per la quale il patrimonio è stato costituito e degli indirizzi e delle politiche generali approvate dagli Organismi competenti.*

***§ 3. L’esecuzione delle operazioni finanziarie di cui ai §§ 1 e 2 avviene attraverso l’attività strumentale dell’Istituto per le Opere di Religione.***